



S E N T E N Z A N . 1 3 8 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73683

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Luca Giordano n° 82 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Medina n° 61 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 26 luglio 2022 (omissis) ha evidenziato che, durante il servizio svolto dal 2002 al 2009 nella Marina militare successivamente al quale era transitato nel personale civile del Ministero della Difesa, il 6 novembre 2006 aveva subito un trauma al ginocchio destro, con conseguente sottoposizione ad un intervento chirurgico due mesi dopo. Tuttavia

l'odierno ricorrente ha lamentato che in riferimento alla complessa infermità al ginocchio destro, ascritta in ottava categoria, la pensione privilegiata dapprima gli era stata negata dal Ministero stesso; e poi, una volta emessa da questa Sezione la sentenza n° 427/2020, gli era stata concessa dall'INPS con decorrenza economica dal 1° dicembre 2020: ossia facendo riferimento ad un'istanza meramente integrativa da lui presentata all'INPS stesso il mese precedente, anziché all'originaria istanza che egli aveva rivolto al Ministero della Difesa il 6 novembre 2014.

Perciò il (omissis) ha domandato che la decorrenza della pensione privilegiata venisse retrodatata dal 1° dicembre 2014, cioè dal mese successivo a quello dell'istanza originaria, con pagamento dei conseguenti arretrati della pensione stessa.

2. Con comparsa depositata il 22 novembre 2022 si è costituito l'INPS, evidenziando che, anteriormente all'istanza presentatagli il 18 novembre 2020 dal Fucito, questi aveva rivolto le proprie istanze stragiudiziali e giudiziali esclusivamente nei confronti del Ministero; e che, a sua volta, quest'ultimo non aveva in alcun modo notiziato l'INPS. Perciò la decorrenza della pensione privilegiata attribuita all'odierno ricorrente era coincisa, sul piano giuridico, con l'epoca del suo transito all'impiego civile; ed invece, sul piano economico, con il primo giorno del mese successivo alla prima istanza che quegli aveva indirizzato direttamente all'INPS.

Inoltre questi ha eccepito la carenza di interesse ad agire in capo al (omissis), perché pienamente soddisfatto in ciò che poteva legittimamente pretendere nei confronti dell'INPS, e comunque la prescrizione quinquennale della pretesa attorea; ed altresì ha invocato la chiamata in causa del Ministero della Difesa.

3. Con memoria prodotta il 28 dicembre 2022 il (omissis) ha replicato alle doglianze avversarie. Analogamente egli ha argomentato, dopo due rinvii d'ufficio,

grazie ad un'ulteriore memoria depositata il 29 novembre 2023.

Infine, all'udienza del 18 dicembre 2023, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo quindi data lettura del dispositivo della presente sentenza.

D I R I T T O

4. Nel pregresso giudizio, proposto esclusivamente nei confronti del Ministero della Difesa, l'odierno ricorrente aveva censurato il diniego manifestatogli da quella P.A., con nota del 24 novembre 2015 (all. 5 al ricorso), riguardo all'istanza di pensione privilegiata ad essa presentata il 6 novembre 2014: diniego che si fondava sull'impossibilità di assimilare ad una cessazione dal servizio il transito del (omissis) all'impiego civile. Però, rispetto alla complessiva pretesa attorea che in ultima analisi si traduceva nell'attribuzione della pensione privilegiata, con la sentenza n° 427/2020 (all. 6 al ricorso) innanzitutto questa Sezione ha ascritto al Ministero stesso la legittimazione passiva; ed altresì ha reputato ammissibile il cumulo tra la retribuzione concernente il servizio che il (omissis) aveva svolto dal 9 settembre 2010, quale dipendente civile del Ministero, e la pensione privilegiata da lui rivendicata.

5. Nondimeno quel medesimo giudice ha escluso di poter ulteriormente vagliare la domanda attorea, perché la previa istanza amministrativa dell'odierno ricorrente non era "... stata esaminata nel merito ..." dalla "... Amministrazione competente ..." (pag. 13 della sentenza): la quale, ad avviso di detto giudice, coincideva appunto con il Ministero della Difesa.

In disparte l'infondatezza di tale preclusione una volta che un'istanza purchessia fosse stata presentata alla P.A. competente, in buona sostanza l'INPS contesta che quella competenza fosse realmente ascrivibile al Ministero della Difesa;

e, a suffragio di tale postulazione, richiama la circolare n° 21 emessa dall'INPDAP il 18 settembre 2009 (all. 2 alla comparsa dell'INPS stesso). Tuttavia non è concepibile che in virtù di una circolare, cioè di una fonte subprimaria, o comunque di una mera “... intesa tra il Ministero [della] Difesa e l'INPDAP ...” (così al paragrafo 1 di quella circolare), possa avvenire un mutamento di attribuzioni da una P.A. ad un'altra.

Ma, anche a voler reputare che tale trasferimento sia stato concretamente attuato, in ogni caso incombeva al Ministero notiziare diligentemente l'INPS riguardo:

- dapprima all'istanza amministrativa presentata il 6 novembre 2014;
- poi al ricorso che costui, secondo l'epigrafe della sentenza n° 427/2020, aveva proposto il 9 maggio 2017;
- e, infine, a quella pronuncia giudiziale.

Né può ammettersi che quella pronuncia giudiziale si riveli *inutiliter data*. Inoltre va da sé come l'eventuale pregiudizio in ipotesi arrecato all'INPS, in virtù dell'omessa notizia riguardo al procedimento introdotto dall'odierno ricorrente nel 2014 ed alla sua evoluzione, debba trovare esclusiva regolazione tra l'INPS stesso ed il Ministero. Mentre il procedimento di attribuzione della pensione privilegiata al (omissis) deve reputarsi completato dall'INPS in nome e per conto del Ministero stesso: il che dimostra l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione tramite cui, a ben vedere, l'INPS reitera ulteriormente l'insostenibile tesi secondo cui le vicende stragiudiziali e giudiziali antecedenti l'odierno giudizio costituirebbero *res inter alios acta*.

6. Perciò, ai sensi del terzo comma dell'art. 191 del D.P.R. n° 1092/1973, la decorrenza della pensione privilegiata attribuita all'odierno ricorrente deve risalire dal 1° dicembre 2014, cioè “... dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ...”: con conseguente condanna dell'INPS al pagamento dei ratei della pensione stessa da quella data fino al 30 novembre 2020. Inoltre a quei

ratei vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al di dell'effettivo soddisfo.

7. Infine la soccombenza dell'INPS trae con sé la condanna al pagamento delle spese di lite: le quali, avuto riguardo alla significativa ampiezza del maggior arco temporale di spettanza della pensione privilegiata, possono liquidarsi in 2.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Peraltro, di tali spese, va disposta la distrazione in favore dell'avv. Carlo Grasso, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73683, proposto da (OMISSIS)contro l'INPS:

- 1) dichiara il diritto di (omissis)alla pensione privilegiata, in ottava categoria, per l'infermità "esiti di trauma distorsivo del ginocchio destro con conseguente meniscectomia mediale, meniscosi, esiti di lesione parziale del legamento crociato anteriore, condropatia femoro - rotulea e femoro - tibiale ed artrosi secondaria con impegno funzionale", a decorrere dal 1° dicembre 2014;
- 2) condanna l'INPS a pagare al (omissis)i ratei della pensione privilegiata di cui al punto 1 via via maturati dal 1° dicembre 2014 fino al 30 novembre 2020, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al di dell'effettivo soddisfo;
- 3) condanna l'INPS a pagare al (omissis)le spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo

previdenziale forense e all'IIVA;

4) distrae le spese di cui al punto 3 in favore dell'avv. Carlo Grasso, dichiaratosi antistatario;

5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 07.03.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli